



COMUNE DI ITTIRI

(Città Metropolitana di Sassari)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE POLIZIA LOCALE E DEMOGRAFICO

ORDINANZA

**NUM. GEN. 93
DEL 08/05/2026**

OGGETTO: Ordinanza sindacale in materia di decoro e igiene - Anno 2026

Il Sindaco

CONSIDERATO che ogni anno, con l'avvicinarsi della stagione estiva, si accerta la presenza nell'abitato di edifici abitativi o destinati ad altri fini, con facciate prospicienti la pubblica via, in alcuni casi dotati anche di cortili o giardini, che versano in uno stato tale da generare un naturale scadimento nella percezione della qualità ed immagine del Comune e tali da offendere il decoro o costituire pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza erbacce in genere e di essenze vegetali allergeniche;

CONSIDERATO inoltre che ogni anno, nel medesimo periodo, si accerta la presenza di aree del centro abitato e terreni agrari, limitrofi al perimetro urbano, che versano in stato di abbandono e che creano disagi e pericoli in particolare di carattere igienico-sanitario;

RAVVISATA l'opportunità di salvaguardare il decoro urbano, di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonché di limitare il proliferare di insetti ed altri animali perniciosi (zecche, topi, zanzare, pulci e quant'altro);

VISTO lo stato di precarietà del transito lungo i viottoli, le strade vicinali e comunali esterne all'abitato per la presenza di siepi, rampicanti e rami sui muri di cinta prospicienti le strade medesime che costituiscono pericolo per i passanti e per i veicoli;

PRESO ATTO che la Regione Sardegna annualmente dispone con deliberazione della Giunta regionale le prescrizioni regionali antincendio ed il relativo Allegato "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016." nel quale si prevede che dal 1° Giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

RILEVATO che la regolare fruizione della viabilità pubblica può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza, in vista dell'imminente stagione estiva, di provvedere in merito e mettere in atto ogni possibile intervento utile a rendere più agevole il transito dei veicoli ed il passaggio di persone e animali;

VISTO l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto

Legislativo 267 del 2000, la “incolumità pubblica” come “l’integrità fisica della popolazione” e la “sicurezza urbana” come “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

VISTO il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, entro il 31 Maggio 2026 e successivamente ogni qualvolta necessario e comunque fino al 31 Ottobre del corrente anno, è fatto obbligo:

ai proprietari/possessori o a qualunque titolo detentori di edifici del centro abitato;

ai proprietari/possessori o a qualunque titolo detentori di aree e terreni sia all’interno che all’esterno del centro abitato ed ai proprietari/possessori dei terreni limitrofi ad esso;

ai conduttori e proprietari di aziende agricole ed ai proprietari/possessori o a qualunque titolo detentori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo confinanti con le strade pubbliche e vicinali,

1. di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento con particolare riferimento allo sfalcio, al taglio ed estirpazione delle erbacce, sterpaglie, fieno, rovi, radicanti nelle facciate, nei giardini e nei cortili di pertinenza;

2. di provvedere allo sfalcio, regolazione delle siepi, costante pulizia dalle erbacce, sterpaglie, fieno, rovi, materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura e di quant’altro possa rendere indecorose le aree private e costituire habitat per insetti ed altri animali nocivi;

3. di ripulire da erbacce, sterpaglie, rovi, parti aeree delle piante, materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura e di quant’altro possa costituire habitat per insetti ed altri animali nocivi, l’area limitrofa alle strade pubbliche presenti in questo Comune, comprese le strade vicinali come indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

AVVERTE

L’inosservanza alle prescrizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di leggi e regolamenti statali e regionali, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 da 25 euro a 500 euro - pagamento in misura ridotta € 50,00 - da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/81 ai sensi dell’articolo 16 comma 2 della stessa Legge;

Si applicano le previsioni dell’art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 relativamente al concorso di persone nelle violazioni amministrative;

Gli organi di controllo che accertino l’inosservanza alla disposizioni della presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell’accertamento e alla irrogazione della sanzione diffideranno proprietari e conduttori a provvedere entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell’accertamento, all’adempimento di quanto sopra ordinato.

In caso di inottemperanza, a seguito dell’applicazione della sanzione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di 5 giorni di cui sopra, si procederà senza ulteriore avviso con rivalsa spese a carico del trasgressore/obbligato in solido.

INFORMA

La presente ordinanza, è comunicata a:

- Corpo di Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri;
- Stazione Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Compagnia Barracelli;

- Ufficio Tecnico Comunale;

Unità Organizzativa Competente:

Corpo di Polizia Locale. Comandante Dr. Pier Stefano Pisoni

Ufficio Ambiente e Protezione Civile - Responsabile del procedimento – Ten. P.L. Dott. Balzano Salvatore

tel.079/445257, pec: polizialocale@pec.comune.ittiri.ss.it

DISPONE

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dovrà essere data massima diffusione della presente avviando sin da subito le procedure di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale e sui canali informativi e social dell'ente.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010, ovvero ricorso gerarchico entro 30 giorni al Prefetto di Sassari, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ai sensi dello stesso D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Ittiri, 08/05/2026

Il Sindaco

Antonio Sau / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato Digitalmente)